

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO E IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PREPOSIZIONE AL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO DISTRETTO NORD
CD 15/25

Tracce prove scritte del giorno 21 novembre 2025

PRIMA PROVA SCRITTA

PROVA SCRITTA N. 1

Quesito n.1:

Il/la candidato/a illustri il ruolo unico di assistenza primaria e, in particolare, come impatta sulla continuità assistenziale.

Quesito n.2:

Il/la candidato/a indichi, sotto il profilo della riservatezza dei dati dei pazienti coinvolti, quali punti di attenzione ritenga debbano essere esaminati in caso di una ricerca clinica che coinvolga un professionista sanitario del Distretto in collaborazione con docenti universitari, anche nell'ottica della futura azienda sanitaria universitaria integrata.

PROVA SCRITTA N. 2 (prova estratta)

Quesito n.1:

In relazione al ruolo unico di assistenza primaria, fatti alcuni accenni alla novità introdotta a partire dal 2024 negli accordi nazionali, il/la candidato/a precisi quali spazi di implementazione sono residuati agli accordi regionali, in particolare nella Provincia autonoma di Trento.

Quesito n.2:

Il/La candidato/a descriva e definisca la gestione dei rischi nell'erogazione di contributi e concorsi alle spese, con particolare riferimento al contesto dell'assistenza indiretta. Il/la candidato/a formuli anche almeno un esempio concreto di esplicazione di quanto previamente esposto.

PROVA SCRITTA N. 3

Quesito n.1:

Il/la candidato/a illustri il ruolo unico di assistenza primaria, con particolare riferimento alla disciplina prevista dal DM 23 maggio 2022, n. 77 e allo sviluppo delle Case di Comunità.

Quesito n.2:

Il/la candidato/a illustri il sistema di finanziamento dei centri diurni nel servizio sanitario provinciale. Gli indirizzi della Provincia autonoma di Trento e il ruolo del Distretto sanitario.

SECONDA PROVA SCRITTA

SECONDA PROVA SCRITTA N. 1 (prova estratta)

Il Dipartimento Infrastrutture le comunica che i lavori per l'istituzione della Casa di Comunità di Trento Nord sono conclusi. La direzione di Distretto le affida il compito di definire un crono programma per avviare le attività entro 60 giorni. Descriva il piano di attività e la matrice delle responsabilità dei ruoli coinvolti.

SECONDA PROVA SCRITTA N.2

L'erogazione di prodotti alimentari senza glutine a carico del servizio sanitario nazionale: contestualizzato il livello essenziale di assistenza, di cui si riportano estratti della disciplina di riferimento, si formuli un parere alla Direzione di Distretto e alla Direzione Amministrativa su possibili declinazioni operative e riflessi organizzativi conseguenti all'introduzione di soluzioni innovative.

Allegati al quesito:

LEGGE 4 luglio 2005, n. 123

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.

Art. 4 (Erogazione dei prodotti senza glutine)

1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.
2. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero

mercato. Il Ministro definisce altresì le modalità organizzative per l'erogazione di tali prodotti.

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 14 Erogazione di prodotti dietetici

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione di alimenti a fini medici speciali alle persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica. Le patologie sono accertate e certificate dai centri di riferimento a tal fine identificati dalle regioni e delle province autonome.

2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì ai nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età, l'erogazione dei sostituti del latte materno e alle persone affette da celiachia l'erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci o per persone intolleranti al glutine.

3. I prodotti erogabili alle persone di cui al comma 1 sono elencati nel Registro nazionale istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001. Ai soggetti affetti da celiachia l'erogazione dei prodotti senza glutine è garantita nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal medesimo Ministero della salute.

[]

5. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 10 agosto 2018

Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia»

Art. 1 Diritto all'erogazione

1. Ai soggetti affetti da celiachia, compresa la variante della dermatite erpetiforme, è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita degli alimenti con dicitura «senza glutine, specificatamente formulati per celiaci» o «senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine», ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 17 maggio 2016.

LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 2011, n. 8
Interventi a favore delle persone affette da celiachia

Art. 3 Erogazione dei prodotti senza glutine

1. Per garantire un'alimentazione senza glutine la Provincia riconosce alle persone affette da celiachia il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici.
2. Ai fini del comma 1, la Provincia può assegnare alle persone affette da celiachia una somma annuale, erogabile anche mensilmente, destinata all'acquisto dei prodotti senza glutine presso qualsiasi rivenditore. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i limiti per l'erogazione delle provvidenze economiche, per classi di età, tenendo conto della quantificazione di spesa agli stessi fini stabilita dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 della [legge n. 123 del 2005](#).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Reg.delib.n. 773 20 Aprile 2012

Indirizzi per l'attuazione della legge provinciale 3 giugno 2011, n. 8, recante "Interventi a favore delle persone affette da celiachia".

L'erogazione degli importi previsti a beneficio delle persone con celiachia – in possesso del codice di esenzione per malattia cronica (O59) in base alla diagnosi di malattia certificata con le modalità previste dal PDTA – è realizzata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari con le modalità organizzative ritenute più congrue ed efficienti. Salvo eventuali modalità particolari per la fase di avvio, l'erogazione è trimestrale, e viene erogata all'inizio del trimestre di riferimento. Gli importi devono essere utilizzati per l'acquisto di prodotti inseriti nel "Registro nazionale – Alimenti senza glutine" o nel Prontuario degli alimenti tenuto dall'Associazione italiana celiachia. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari effettuerà, con le modalità ritenute più opportune, controlli a campione sul corretto utilizzo degli importi erogati. Gli interessati sono tenuti a rinnovare annualmente la richiesta di ricevere le somme previste, nonché a comunicare tempestivamente l'eventuale perdita/modifica dei requisiti.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 629 10 Maggio 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione della legge provinciale 3 giugno 2011, n. 8, recante "Interventi a favore delle persone affette da celiachia".

1. di disporre, per le motivazioni in premessa espresse, a far data dal 1° luglio 2019 l'assegnazione trimestrale alle persone affette da celiachia della somma corrispondente agli importi definiti nel decreto del Ministero della salute 10 agosto 2018 come riportati in premessa per l'acquisto di prodotti dietetici senza glutine inseriti nel Registro nazionale degli alimenti senza glutine aggiornato a cura del ministero competente;

La Giunta provinciale approva annualmente le direttive per l'assistenza sanitaria e assistenziale a rilievo sanitario, a favore degli ospiti non autosufficienti nelle case di riposo, con l'obiettivo di conciliare la sostenibilità della spesa con i *target* di sviluppo in un'ottica di implementazione del *welfare* anziani.

Il/La candidato/a indichi uno schema di verbale dei controlli amministrativi sulle case di riposo di competenza del Distretto Sanitario, comprendente verifiche di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile, di gestione (in termini di efficienza ed economicità) e di qualità dei servizi.

=====